



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

 PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

BOZZA DI CONVENZIONE

- l'ULSS n. 1 Dolomiti, in persona del, nella qualità di *pro tempore*, domiciliata presso la sede dell'Azienda, in Via Feltre, 57 a Belluno;

di seguito denominata "ULSS 1 o Amministrazione
 procedente"

e

-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP,), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero

di seguito denominato "ETS capofila"

* * *

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .././2024,, in esecuzione della delibera del Commissario n. ... del .././2024 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'APS/ODV, cui affidare le attività ivi indicate, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo "CTS");
- con deliberazione del Commissario n. ... del .././2024 in esito alla valutazione delle proposte progettuali pervenute, si è concluso il procedimento.

Rilevato, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 106/2016;
- il d.lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021, relativo all'approvazione delle "Linee Guida attuative sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del Codice del Terzo settore";
- i Piani di Zona 2023-2025 approvati dai rispettivi Comitati dei Sindaci in data 28 febbraio 2024 e recepiti con deliberazione del Commissario n. 224 del 01/03/2024.

Tanto premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione dell'attività di trasporto sociale da svolgersi nei territori degli Ambiti VEN-01 Belluno e VEN-02 Feltre, nei termini descritti nella proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, conformemente ai requisiti e alle indicazioni previste dall'Avviso citato in premessa.

1.2) A tale ultimo proposito, la Proposta progettuale di cui al punto 1.1 del presente articolo è allegata alla presente Convenzione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) L'ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività oggetto dell'accordo siano svolte con le modalità ivi convenute.

Art. 2 – Durata della convenzione

2.1) La presente convenzione ha validità per il biennio 2024 e 2025 ed è eventualmente prorogabile di un anno subordinatamente alla conferma dei finanziamenti a carico dei Comitati dei Sindaci.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'ETS capofila garantisce che gli ETS aderenti alla rete mettano a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella proposta progettuale.

3.2) Per la realizzazione dell'attività di trasporto sociale a favore degli ambiti ATS VEN-01 Belluno e VEN-02 Feltre, l'ULSS 1 metterà a disposizione dell'ETS le seguenti risorse:

- € 60.000 Comitato dei Sindaci di Belluno (30.000 all'anno)
- € 34.000 Comitato dei Sindaci di Feltre (17.000 all'anno)

quale importo massimo per il rimborso delle spese sostenute negli anni 2024 e 2025.

3.3.) A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione costituisce il massimo importo erogabile dall'ULSS 1 e deve, pertanto, intendersi comprensivo di IVA, se e nella misura in cui è dovuta, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'ETS capofila.

4.2) Il personale impiegato a qualunque titolo nelle attività di trasporto sociale risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile coordinatore del progetto, individuato nella persona di _____ si impegna a vigilare sullo svolgimento delle attività e a individuare l'interlocutore che parteciperà, laddove richiesto, ai lavori di programmazione zonale e che si interfacerà con i referenti dei Piani di Zona per riferire sull'andamento progettuale.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS capofila garantisce che i soggetti aderenti alla rete si impegnino a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari,



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

 PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Assicurazioni

5.1) L'ETS capofila garantisce che i soggetti aderenti alla rete provvedano alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Gli enti aderenti alla rete sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'ULSS è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) L'ETS capofila garantisce che i soggetti aderenti alla rete osservino tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni obbligatorie degli autoveicoli di proprietà e Responsabilità Civile per gli infortuni per danni che possano derivare agli operatori e da questi causati agli utenti durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, anche nei confronti di terzi, esonerando l'ULSS da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante per danni alle persone, alle strutture, alle cose a seguito delle attività della presente Convenzione e dettagliate nella citata Proposta progettuale.

Art. 6 – Sostegno pubblico per la realizzazione degli interventi

6.1) L'importo complessivo massimo a titolo di rimborso, riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in € 94.000,00 e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- € 47.000 per ciascun anno di durata della convenzione previa presentazione di rendicontazione analitica dell'attività effettuata e dei costi sostenuti, al netto di eventuali ulteriori finanziamenti.

6.2) L'ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

.....

6.3) Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva dell'ETS, i seguenti costi:

A) Spese relative al consumo di carburante, spese per le polizze assicurative degli automezzi, altre spese/gestione e manutenzione dei mezzi. (In questa voce vanno ricompresi i costi dei rimborsi chilometrici rendicontati dalle associazioni fino sulla base di un parametro km fino ad un massimo di 0,50 euro/km, comprensivi di spese di carburante, interventi vari di manutenzione ordinaria,



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

tagliando, cambio pedana sollevatrice oltre alle spese assicurative quali RCA per la parte imputabile al progetto)

B) Spese amministrative (locazione, utenze, cancelleria, telefono, assicurazioni volontari, altre assicurazioni, altro ...). I documenti di spesa vanno ricondotti in modo puntuale al progetto e divisi rispetto alle spese generali di funzionamento dell'ente.

C) Spese per la formazione. Si intendono compensi a formatori, utilizzo aule, service, materiale didattico, etc...

D) Spese per il personale necessario alla gestione del progetto, in particolare del sistema a chiamata. Vengono considerati solo costi di personale retribuito secondo le diverse modalità contrattuali.

6.4) La rendicontazione finale ai fini dell'ottenimento delle risorse messe a disposizione (art. 3), sarà ammissibile se le spese sono:

- debitamente documentate ed effettivamente sostenute;
- giustificabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi.

Il documento di pagamento ammissibile dovrà essere dimostrato attraverso documenti contabili quali bonifici bancari, R.I.BA. ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non trasferibili, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento tracciabile. I pagamenti devono essere quietanzati ai fini dell'ammissibilità della spesa. Sono ammessi anche documenti contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale in cui siano evidenziati i pagamenti relativi alle attività progettuali.

Ai fini dell'erogazione del contributo non sono ammesse le spese coperte da altri finanziamenti.

Art. 7 – Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione

8.1) L'ULSS, artt. 92 comma 2 e 93 CTS, assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

8.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'ETS capofila assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Direttore della UOC Sociale dell'ULSS le criticità e le problematiche che dovessero insorgere nel corso della vigenza del presente accordo.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali (ok formula nuova)

9.1) Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

9.2) Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

9.3) E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Art. 9 – Risoluzione

10.1) L'ULSS si riserva la facoltà di verificare nel corso della Convenzione l'andamento delle attività e la loro qualità con facoltà di risoluzione del rapporto con l'Associazione in caso di gravi negligenze e violazioni degli obblighi assunti con la Convenzione, gravi inosservanze delle norme di Legge regolamentali e deontologiche ed al venir meno dei presupposti di fatto e di diritto sui quali si fonda l'intervento oggetto della presente convenzione.

10.2) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori dei rapporti di partenariato della rete, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione.

10.3) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'ETS l'ULSS liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Art. 10 – Rinvii normativi

11.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 11 – Controversie

12.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Belluno.

Art. 12 - Trasparenza, pubblicità, utilizzo loghi



Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

13.1) Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per i soggetti attuatori di evidenziare che la progettualità è finanziata dai Comitati dei Sindaci. Il finanziamento è oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 13 – Allegati

13.1) La presente convenzione è redatta in un unico originale firmato digitalmente. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, i seguenti atti e documenti:

Allegati sub "A"

A.1) Proposta progettuale

Firmato digitalmente

Per

.....

Per il «..... »

.....

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «..... », quale ETS, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (luogo),

Il Legale Rappresentante o suo delegato «..... »

SCHEMA CONVENZIONE